

GIOVANNI PASCUZZI, *Il diritto dell'era digitale. Tecnologie informatiche e regole privatistiche*. Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 210.

Il lavoro muove da alcuni assunti che possono essere così enunciati: *a)* esiste un rapporto stretto tra diritto e tecnologie; *b)* il diritto è chiamato a disciplinare le tecnologie, ma al tempo stesso si serve di tecnologie per perseguire fini suoi propri; *c)* oggi l'attenzione è attirata dalle tecnologie digitali, ma occorre prestare attenzione al fatto che *hardware*, *software* e reti telematiche non sono « più tecnologia » di quanto siano tecnologia la carta, la penna o lo stesso linguaggio (tecnologia del pensiero); *d)* le regole giuridiche in quanto perseguono obiettivi servendosi delle tecnologie disponibili nel momento in cui sono create, sono legate a filo doppio alle tecnologie che ne hanno propiziato e favorito la creazione; *e)* nel momento in cui il progresso mette a disposizione dell'uomo nuove tecnologie è verosimile che queste ultime possano essere usate dal diritto per perseguire propri obiettivi (vecchi e nuovi) con la conseguenza che l'avvento di nuove tecnologie può portare alla creazione di nuove regole.

Date queste chiare e indiscutibili premesse, la riflessione dell'a. si propone di verificare se e in che modo le tecnologie informatiche possano modificare e stiano di fatto producendo la modificazione delle regole (operazionali) giuridiche, attraverso l'esame concreto di istituti quali: la tutela della riservatezza, la documentazione, la sottoscrizione, i titoli di credito, la pubblicità immobiliare, i mezzi di pagamento, il contratto, il diritto d'autore. L'obiettivo ulteriore consiste nel cercare di capire se l'eventuale produzione di nuove regole, in ragione dell'avvento delle tecnologie informatiche, coincida con l'emersione di tratti caratteristici comuni che possano indurre a parlare di « diritto dell'era digitale ».

Nella prima parte del volume si intende dimostrare che l'affermazione secondo cui informatica e telematica cambiano le regole giuridiche può assumere accezioni diverse: *a)* la tecnologia può cambiare il contenuto delle posizioni giuridiche tutelate (è il caso del diritto alla riservatezza che l'avvento dell'informatica ha trasformato da diritto ad essere lasciati soli a diritto al controllo sul flusso di informazioni che riguardano l'individuo); *b)* il diritto può servirsi di nuove tecnologie per perseguire obiettivi in precedenza assicurati da altre tecnologie: si pensi al documento elettronico, alla firma digitale, all'informatizzazione della pubblicità immobiliare, all'estinzione delle obbligazioni pecuniarie attraverso moneta digitale, alla conclusione di contratti attraverso Internet, e così via (nei casi appena ricordati, nuove regole disciplinano le modalità di utilizzo delle tecnologie digitali per ottenere questo o quell'obiettivo in precedenza perseguito utilizzando altre tecnologie); *c)* il cambio di tecnologie può rendere poco attuali norme dettate dalla necessità di porre rimedio alle conseguenze dell'uso di altre tecnologie (ad esempio, valga la regola sulla doppia alienazione immobiliare); *d)* le regole figlie delle tecnologie digitali si modellano in funzione delle caratteristiche proprie di quest'ultima: ad esempio, il fatto che referenti della disciplina sono bit e non atomi di materia tangibile; in taluni casi questo comporta la necessità di ridefinire i concetti che tradizionalmente fanno riferimento a cose materiali (come proprietà e possesso) ovvero di attingere a concetti nuovi (come titolarità e legittimazione, di cui si occupa il capitolo sulla dematerializzazione degli strumenti finanziari); *e)* le peculiarità di ciascuna tecnologia comportano conseguenze sulla morfologia di interi istituti giuridici (in taluni casi scompaiono figure tipiche in altri ne emergono di nuove); il *copyright* nell'era digitale può (in teoria) fare a meno di intermediari fra autori e fruitori (in epoca precedente le tecnologie di riproduzione analogica richiedevano l'esistenza di editori, discografici, etc.); viceversa, nessuna mediazione è necessaria per la sottoscrizione autografa (tecnologia pre-digitale), mentre la firma digitale non può essere apposta senza l'intervento del certificatore: e analogo discorso può farsi per i titoli di credito: la circolazione degli strumenti demateria-

lizzati deve essere necessariamente intermediata (a differenza di quanto accade, ad esempio, per i titoli cartacei al portatore); *f*) regole figlie dell'era digitale sono quelle che disciplinano attività tradizionali in ragione della specificità del mezzo usato (si vedano le norme sulla conclusione del contratto in rete); *g*) altre regole disciplinano compiti e responsabilità che permettono la realizzazione di attività tradizionali attraverso l'utilizzo della nuova tecnologia, assicurando il funzionamento del sistema (si considerino le regole sui certificatori per la firma digitale o i criteri di imputazione della responsabilità in capo ai *provider*); *h*) altre regole ancora vengono invocate per disciplinare strumenti sconosciuti in epoche antecedenti alla rivoluzione digitale (si pensi agli agenti intelligenti, ma anche al regime di nuovi beni che devono la propria apparizione alle tecnologie informatiche come banche dati o ipertesti); *i*) il cambio di tecnologia influisce anche sulla fonte e sulla struttura delle regole: da un lato si preferisce disciplinare certi fenomeni ricorrendo a istanze sopranazionali o ad approcci più idonei a governare la rete, dall'altro si attinge a modelli regolativi non eteroimposti (come nel caso dei codici di condotta).

La seconda parte del volume è volta a delineare le caratteristiche del diritto dell'era digitale, quali la deterritorializzazione, la destatualizzazione, la dematerializzazione, la tecnologizzazione, senza tralasciare la neocentralità del contratto come fonte delle regole e gli strumenti alternativi per la composizione delle controversie. [FRANCESCO MACARIO]



GIOVANNI DI ROSA. *Proprietà e contratto. Saggio sulla multiproprietà*, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 284.

La notevole diffusione della formula affermata nella prassi commerciale con il termine « multiproprietà » ha sollecitato la dottrina ad occuparsi, per un verso, dei problemi di qualificazione giuridica e, per altro verso, delle forme di tutela necessarie ad assicurare adeguata protezione all'acquirente. Prendendo spunto da questa articolazione delle questioni e precisato il senso che una ricerca in tema di multiproprietà presenta, dopo l'introduzione di una disciplina legislativa (d. legisl. 9 novembre 1998, n. 427, come modificato dalla l. 29 marzo 2001, n. 135, di riforma della legislazione nazionale del turismo e dalla l. 1 marzo 2002, n. 39, legge comunitaria 2001) che ha riconosciuto la legittimità del godimento turnario immobiliare con caratteri di realtà, l'a. ritiene, in via preliminare, potersi porre un punto fermo nel dibattito definitorio su cui la dottrina si è confrontata in passato.

Più precisamente, « per un verso (...) si riconosce il carattere reale del diritto vantato dal multiproprietario, almeno nelle forme di multiproprietà in cui una tale situazione appare riscontrabile, segnatamente la multiproprietà tradizionalmente definita immobiliare, superando altresì il delicato profilo della compatibilità di una forma (strutturalmente) ridotta e turnaria di godimento, dai poteri di gestione sostanzialmente assenti, con gli schemi della realtà: per altro verso, si evidenzia che tale schema "reale" rappresenta il *proprium* di questa modalità di organizzazione dei beni indicata con il nome "multiproprietà" » (p. 6). Del resto, l'esigenza di una puntualizzazione rispetto alla forma giuridica assunta dal diritto di cui il fruitore turnario è titolare rappresenta una preoccupazione del legislatore il quale, al fine di evitare facili elusioni a danno dell'acquirente, ha provveduto a limitare, quale obbligo specifico del venditore, il ricorso al termine multiproprietà (nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicità commerciale relativa al bene immobile) soltanto quando il diritto oggetto del contratto è un diritto reale.

Sono piuttosto evidenti le connessioni tra forma giuridica del diritto oggetto del contratto e modelli di tutela da assicurare all'acquirente consumatore. È proprio su quest'ulti-